

REP. 62/25  
SEM. N° 48/25  
Liq. controllata  
17/25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI CHIETI**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campli	Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

**sentenza**

nel procedimento civile iscritto al n. 52 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 18 settembre 2025; letto il ricorso depositato in data 12 giugno 2025 da **Alessandro Cocciaglia** (C.F. CCCLSN76B28E243I), nato a Guardiagrele il 28 febbraio 1976 e residente a Orsogna in via San Francesco n.36, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Della Pelle, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata; rilevato che il ricorso è stato proposto dai debitori e che, quindi, non appare necessaria la loro audizione;

sentito il Giudice Relatore;

**Osserva**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 12 giugno 2025 Alessandro Cocciaglia ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che

espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è debitore e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

considerato che: ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice (il debitore, separato, vive solo in abitazione in locazione, corrisponde alla moglie un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili, percepisce un reddito netto di circa € 2.000,00 mensili da lavoro dipendente, di cui solo circa € 1.400,00 effettivamente disponibili) deve essere stabilito in € 800,00 (al netto da quanto dovuto per il mantenimento);

considerato che nulla deve essere altresì disposto sull'autoveicolo, non potendo esso essere sottratto alla liquidazione;

**p.q.m.**

visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Alessandro Cocciaglia** (C.F. CCCLSN76B28E243I), nato a Guardiagrele il 28 febbraio 1976 e residente a Orsogna in via San Francesco n. 36;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, avv. Luigi Acconcia, con studio in Chieti alla via Arniense 172, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 800,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al Liquidatore nominato.

Chieti, 14 ottobre 2025

*Il Presidente*

*(dr. Guido Campli)*

*Il Giudice est.*

*(dr. Alessandro Chiauzzi)*